

Punti di riferimento concernenti la protezione giuridica sindacale

1. Aree di diritto

La protezione giuridica sindacale comprende le

- Controversie giuridiche che sono in diretta correlazione con l'attività sindacale;
- Controversie derivanti dal rapporto di lavoro, compresi i casi di discriminazione e mobbing, qualora sorgano con il datore di lavoro, autorità statali o assicurazioni legate al rapporto di lavoro, con esclusione delle controversie derivanti da infortuni non professionali;
- Controversie derivanti dal rapporto di lavoro in relazione alla discriminazione e al mobbing;
- Controversie sorte con assicurazioni sociali svizzere durante un periodo di disoccupazione, il pensionamento o il servizio militare, civile o di protezione civile;
- Controversie derivanti da infortuni verificatisi nel tragitto diretto da e verso il posto di lavoro;
- Controversie relative al diritto degli stranieri, legate a permessi di soggiorno e al ricongiungimento familiare.

2. Premesse

La protezione giuridica viene accordata agli associati

- Che al momento dell'evento determinante vantano almeno tre mesi di adesione ad Unia
- E non hanno più di tre mesi di quote associative arretrate.

Viene considerato evento determinante il verificarsi di un fatto da cui derivano diritti. In caso di controversie derivanti da incapacità di lavoro o di guadagno risulta determinante l'inizio dell'incapacità lavorativa o la data dell'infortunio. Nelle controversie

relative ai permessi di soggiorno e al ricongiungimento familiare, devono essere soddisfatti i requisiti della presentazione originaria della domanda.

3. Procedimento

- Le persone che richiedono la protezione giuridica si impegnano a comunicare tempestivamente l'evento determinante al segretariato competente di Unia.
- Il richiedente sottoscrive una procura con la quale autorizza Unia a rappresentare i suoi interessi. Unia è inoltre autorizzata a prendere visione di tutti i documenti pertinenti. Le persone e le autorità vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale ai sensi degli articoli 320 e 321 del Codice penale svizzero sono liberate da tale vincolo.
- Il segretariato verifica le dichiarazioni dell'associato e il regolare versamento delle quote associative e chiarisce per quanto possibile gli aspetti oggettivi e giuridici del caso.
- Di regola il segretariato cerca di comporre la controversia in via extra giudiziaria.

4. Garanzia di pagamento

- I servizi derivanti da una assicurazione di protezione giudiziaria privata hanno la precedenza
- Il proprio rappresentante legale non può essere scelto liberamente

5. Rifiuto

Una richiesta di garanzia di pagamento può essere rifiutata qualora il/la richiedente, di propria iniziativa, si avvalga di un'assistenza legale a pagamento, avvii procedimenti giuridici, si avvalga di strumenti giuridici ecc., senza essere in possesso della protezione giuridica autorizzata per iscritto dalla Centrale.

6. Revoca

La garanzia di pagamento concessa può essere revocata se:

- Le condizioni formali non sono più soddisfatte;
- Risulta che le indicazioni fornite dal richiedente sono in aperto contrasto con la verità.